

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XLI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Impiego della biacca nella pittura. (1442)	361
PRESIDENTE	361, 362, 364
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	362, 263
MAGLIETTA	362, 363
BUTTÈ	363
SABATINI	363
RAPELLI	364
SULOTTO	364
Proposta di legge (<i>Rimessione all'Assemblea</i>):	
Senatori PELLEGRINI e FIORE: Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 23 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi. (<i>Modificata dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (1220-B)	364
PRESIDENTE	364
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	364
BETTOLI	364
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	365

La seduta comincia alle 10,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Impiego della biacca nella pittura (1442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Impiego della biacca nella pittura ».

Il disegno di legge fu discusso e approvato nella seduta del 12 gennaio 1960, nel corso della quale fu deciso di richiedere il parere della IV Commissione (Giustizia) in merito all'articolo 12-bis presentato dal Governo e concernente le sanzioni penali.

La IV Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge, formulando le seguenti osservazioni sull'articolo 12-bis: « Non appare opportuno che le sanzioni siano comminate al datore di lavoro e ai dirigenti congiuntamente.

Si ritiene che i commi *a*), *b*) e *c*) dell'articolo possano essere riuniti nella seguente dizione: "Salvo le maggiori sanzioni previste dal Codice penale, sono puniti per la inosservanza delle norme previste nella presente legge, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, i datori di lavoro, i produttori e i commercianti".

Non pare che possano essere puniti i datori di lavoro per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 12.

Pare necessario che siano precisate le modalità di esecuzione da parte del datore di lavoro del disposto dell'articolo 9, e data la tenuità delle infrazioni in cui può cadere il lavoratore, si ritiene di consigliare la eliminazione del comma che prevede penalità per il lavoratore stesso ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo non ha nessuna difficoltà ad accettare l'unificazione delle norme di cui ai commi a), b) e c) dell'articolo 12-bis.

Anche per quanto riguarda il punto d) non ha difficoltà ad accettarlo.

C'è solo il problema delle sanzioni nei confronti dei lavoratori, che ha creato qualche perplessità da parte della Commissione Giustizia.

Io credo che non possa essere accettato, in linea di massima, il principio che i lavoratori non possono essere puniti quando si sottraggono all'osservanza di norme di legge che interessano l'intera collettività.

Anche i lavoratori, quando mancano di osservare certi obblighi che servono a tutelare non soltanto essi stessi, ma la collettività, debbono essere sottoposti a sanzioni penali.

Noi ci troviamo, comunque, di fronte a due soluzioni: 1°) i lavoratori hanno certi obblighi per la tutela dell'igiene del lavoro, per la tutela contro gli infortuni, ecc.; se mancano a tali obblighi, anche per loro determinate sanzioni sono più che legittime; 2°) i lavoratori, dato il tipo dell'infrazione, è bene che siano sottratti alla sanzione; e questa soluzione risponde non a criteri giuridici ma a considerazioni di opportunità.

Vediamo cosa dice l'articolo 9:

« Gli operai addetti ai lavori di pittura implicanti l'uso di preparati piombiferi, di cui all'articolo 1, devono essere forniti, e fare uso, di idoneo abito da lavoro il quale deve essere tenuto in condizioni di pulizia.

I vestiti personali tolti dall'operaio durante il lavoro devono essere posti al riparo dal pericolo di imbrattamento, col materiale nocivo usato per la pittura ».

È chiaro che nel primo comma di tale articolo sono contenute due norme. C'è un obbligo di fornire l'abito idoneo di lavoro, e questo obbligo riguarda il datore; esiste un altro obbligo, quello di indossare l'abito una volta che questo è stato fornito, e tale obbligo concerne il lavoratore.

Nell'articolo 9 è ancora detto che i vestiti debbono essere posti al riparo, ed anche questa affermazione contiene un obbligo concernente il lavoratore...

MAGLIETTA. Concernente il datore di lavoro, a mio avviso.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'uno e l'altro. Non è detto che non ci possa essere una colpa del lavoratore.

Comunque, l'articolo 9 è un articolo misto: riguarda il datore di lavoro, ma riguarda, altresì, il lavoratore, il quale, in caso di inadempienza agli obblighi, non c'è nessuna ragione che non debba essere punito.

PRESIDENTE. Io credo che a questo punto la situazione si possa riassumere nei seguenti termini: a seguito del parere chiesto alla IV Commissione il proposto articolo 12-bis verrebbe così formulato:

« Salvo le maggiori sanzioni previste dal Codice penale, sono puniti per la inosservanza delle norme previste nella presente legge, con l'ammenda da lire 50.00 a lire 300.000, i datori di lavoro, i produttori ed i commercianti ».

La Commissione IV cioè consiglia la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 12-bis, comma che prevede penalità per lo stesso lavoratore.

Il Ministro insiste, invece, perché tale ultimo comma sia mantenuto.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidererei aggiungere, per chiarezza, alcune considerazioni.

Se a noi non sembra opportuno stabilire obblighi per i lavoratori, modifichiamo l'articolo 9. Ma se stabiliamo degli obblighi, il negare poi che essi siano correlativi a delle sanzioni, significa fissare una norma e non stabilire che cosa accade se questa non è osservata. È un problema di coerenza legislativa!

MAGLIETTA. Onorevoli colleghi, a me pare che si debba insistere perché le sanzioni che si vogliono prevedere a carico dei lavoratori vengano escluse dalla legge che stiamo esaminando. Mi permetto, al riguardo, di fare osservare quanto segue: per poter riconoscere la responsabilità di un lavoratore, nell'interno di una azienda, bisognerebbe ammettere una situazione di fatto che non esiste. Cioè, che il lavoratore, nell'interno di tale azienda, possa operare in violazione della gerarchia e della disciplina aziendale.

Praticamente il datore di lavoro, non solo ha l'obbligo di fornire all'operaio la tuta, ma ha altresì l'obbligo di dire al capoparto

che se l'operaio stesso non la indosserà sarà licenziato.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ella quindi preferisce il licenziamento ad un'ammenda.

MAGLIETTA. La verità è, onorevole Ministro, che noi abbiamo, in materia, un sistema preconstituito, nel quale tutto funziona sulla base di una disciplina interna aziendale e di una gerarchia aziendale. Cioè il lavoratore userà la tuta o non la userà, non in funzione di una sanzione che molto probabilmente non conoscerà neppure, ma nella misura in cui il suo capo gli imporrà o meno l'uso di detta tuta.

Tutte le volte che ci siamo provati a discutere il problema delle sanzioni a carico dei lavoratori, abbiamo, dopo ampio dibattito, sempre convenuto di non stabilirne l'uso.

Quando, onorevole Ministro, ella avrà dato la possibilità, nell'interno dell'azienda, al lavoratore di opporsi e ribellarsi ad una certa disciplina, avrà creato la condizione perché possa sussistere una responsabilità personale del lavoratore stesso.

Allo stato attuale delle cose, nessuno di noi può seriamente credere che un operaio usi o meno certe precauzioni a sua discrezione. La responsabilità di questo uso è propria del suo datore di lavoro.

Ecco perché dobbiamo impedire assolutamente che questo comma sia approvato. Per essere giunta la Commissione Giustizia a decidere in tal senso, veramente sarebbe assurdo pensare che la nostra Commissione, costituita da sindacalisti, ex sindacalisti, o prossimi sindacalisti sia più reazionaria della Commissione Giustizia.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ella sta attribuendo alla Commissione Giustizia un parere che essa non ha dato.

Il parere della Commissione Giustizia è formulato così: « si ritiene di consigliare la eliminazione del comma che prevede penalità per il lavoratore ». Qui si parla dunque di consiglio.

La motivazione pertanto è un'altra: è una motivazione sulla quale indubbiamente c'è la possibilità di discussione, data la tenuità delle infrazioni. La Commissione Giustizia non ha detto che i lavoratori non debbono essere assoggettati a sanzioni penali, ma in questo caso, dato che si tratta di infrazioni tenui, ha ritenuto opportuno consigliare di eliminare tale penalità.

Ma la tenuità delle infrazioni è un tema molto opinabile. Stabilire delle ammende è

una cosa necessaria per l'igiene del lavoro e nello stesso interesse dei lavoratori.

BUTTE. Questo è un ennesimo episodio di conflitto fra lo spirito, la lettera e la realtà. E la realtà è quella che da descritto brillantemente l'onorevole Maglietta.

Non esiste l'infrazione volontaria del lavoratore. Esiste un clima di disciplina e un senso di responsabilità. Questo è il clima vigente nelle aziende e che abbiamo la possibilità di constatare quotidianamente. Dove l'imprenditore esegue tutti gli adempimenti della legge, sia per quanto riguarda gli infortuni, sia per l'igiene, è lui stesso che adotta delle sanzioni nei confronti dei lavoratori che si sottraggono a questa disciplina.

Questo in linea normale e quando le cose sono organizzate come dovrebbero. In caso contrario, la colpa ricade sul cattivo funzionamento dell'azienda e pertanto la responsabilità deve restare all'imprenditore.

Qui siamo nella situazione di condizionamento quasi assoluto del lavoratore; perciò, il senso di responsabilità va trasferito sull'imprenditore.

Si potrebbe tutt'al più mettere un inciso in questo senso: « il lavoratore che volontariamente non abbia ottemperato alle disposizioni e dopo il richiamo dell'imprenditore ».

Sulla questione di principio, proprio per questa realtà non sono d'accordo. Il lavoratore, se e in quanto in altre circostanze è libero cittadino e ha infranto la legge, va punito, ma quando è nella fabbrica, nel suo luogo di lavoro, è talmente condizionato che la sua responsabilità scompare.

Se, invece, si vuole trovare un temperamento, ci si deve riferire a casi eccezionali liberati da quelle circostanze cui mi sono riferito.

Quando si dice: « il lavoratore che volontariamente non abbia ottemperato alle disposizioni e dopo il richiamo dell'imprenditore », si intende che deve esserci almeno una contestazione: ti ho dato una tuta, un armadietto, e nonostante questo fai quello che vuoi! In questo caso la responsabilità è ben definita.

SABATINI. Le infrazioni avvengono per la struttura aziendale che è quella che è. La responsabilità della conduzione dell'azienda ricade sull'imprenditore. Se avessimo un'altra struttura aziendale, il problema potrebbe essere imposto diversamente, ma nelle condizioni attuali, l'osservanza delle norme circa l'igiene del lavoro è di responsabilità dell'imprenditore, non dei dipendenti; tanto più che il dipendente ha una subordinazione che è regolata da un contratto di lavoro e, pur-

troppo, anche da norme disciplinari che possono essere molto rigide e anche unilaterali. Ci sono delle norme disciplinari che sono emanate dalla direzione che rivendica il diritto della responsabilità dell'azienda.

Per tali ragioni non posso accettare questa impostazione e proprio per una questione di principio. Sono disposto ad esaminare il caso quando la struttura dell'azienda sarà una altra, ma fino a che sarà tale, io voterò contro questa norma.

RAPELLI. Sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole Sabatini.

Nell'attuale struttura aziendale non si può dare la responsabilità ai lavoratori.

Io ho già avuto qui l'occasione di trattare questo argomento e torno a ribadire il concetto che i lavoratori non possono essere ritenuti responsabili di eventuali mancanze.

SULOTTO. Sostengo senz'altro la tesi del collega Sabatini. Nella attuale realtà aziendale è impossibile pensare di caricare una responsabilità sulle spalle del lavoratore. Basta avere pochissima esperienza in materia, per rendersi perfettamente conto della giustezza di una tale tesi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12-bis, nella formulazione suggerita dalla IV Commissione, includendo l'ultimo comma per l'approvazione del quale il Ministro ha dichiarato di rimettersi alla Commissione:

« Salvo le maggiori sanzioni previste dal Codice penale, sono puniti per la inosservanza delle norme previste nella presente legge, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, i datori di lavoro, i produttori ed i commercianti.

I lavoratori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000 a lire 2.500 per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 9, primo e secondo comma ».

Pongo in votazione il primo comma di tale articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(Non è approvato).

L'articolo 12-bis rimane pertanto così formulato:

« Salvo le maggiori sanzioni previste dal Codice penale, sono puniti per la inosservanza delle norme previste nella presente legge, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, i datori di lavoro, i produttori ed i commercianti ».

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1220-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (1220-B) modificate dalla X Commissione del Senato.

Relatore della presente proposta di legge è l'onorevole Repossi, oggi assente perché ammalato.

Il Ministro desidera fare, in merito al provvedimento, delle dichiarazioni.

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Come è già stato rilevato dalla Commissione Bilancio, la modifica apportata dal Senato alla presente proposta di legge viola l'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, chiedo che la discussione venga sospesa e che la proposta di legge sia rimessa all'Assemblea.

BETTOLI. Desidererei fare una dichiarazione. A mio avviso l'articolo 81 della Costituzione viene chiamato a pretesto per un rinvio dell'approvazione di tale provvedimento.

Secondo me, la Commissione Bilancio, che ha espresso il proprio parere circa l'articolo 81, non lo ha fatto riferendosi al bilancio dello Stato, bensì a quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per cui si arriverebbe all'assurdo che la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, dovrebbe tener conto dell'attività interna di tutti gli istituti parastatali.

Il Governo ha diritto di portare in Assemblea tale provvedimento, ma io non posso accettare la giustificazione addotta.

PRESIDENTE. Essendo stata presentata dal Governo richiesta di rimessione all'Assemblea, a nome dell'articolo 40 del Regolamento, la discussione del disegno di legge è sospesa.

 III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1961

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Impiego della biacca nella pittura »
(1442):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Armaroli, Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Buttè, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Ferioli, Franco Raffaele, Gatto Vincenzo, Gitti, Gotelli Angela, Isgrò, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pezzino, Pucci Ernesto, Quintieri, Rapelli, Romano Bartolomeo, Sabatini, Santi, Savoldi, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni e Zanibelli.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI